

◆ **Parla il procuratore nazionale Antimafia:**
«Giudico positivamente questa riforma:
sono stati introdotti principi importanti»

◆ «Si sono recepite le convenzioni internazionali
sulla parità fra l'accusa e la difesa
Importanti i riferimenti ai tempi della giustizia»

◆ «Ora si tratterà di vedere come il legislatore
regolerà concretamente queste novità
introdotta nella Carta costituzionale»

IN
PRIMO
PIANO

L'INTERVISTA ■ PIERLUIGI VIGNA

«Bene l'intesa sul giusto processo, ora aspetto le leggi»

NINNI ANDRIOLO

ROMA Il «Super 513»? «Un'intesa positiva». Per il procuratore nazionale antimafia, Pierluigi Vigna, adesso si tratterà di valutare «gli esiti concreti del lavoro parlamentare». Questi riguarderanno la definizione del testo finale della riforma del cosiddetto «giusto processo», ma anche le norme ordinarie alle quali rimanda esplicitamente l'accordo tra maggioranza e opposizione raggiunto venerdì a Palazzo Madama.

Procuratore Vigna, quali sono secondo lei gli aspetti positivi della proposta di riforma?

«Il testo definito al Senato recepisce, innanzitutto, le indicazioni delle convenzioni internazionali a proposito di parità tra accusa e difesa. Nella proposta di riforma costituzionale è importante che si faccia esplicito riferimento alla necessità che i processi si svolgano in un tempo ragionevole, che venga assicurato il contraddittorio, che l'indagato venga informato riservatamente delle accuse che gli vengono mosse...».

Scusi procuratore, ma questo non pregiudica il corso delle indagini? Se lo immagina un boss che finisce sotto inchiesta per reati di mafia e che deve essere informato «nel più breve tempo possibile» delle accuse che gli vengono mosse?

«Si tratterà di vedere concretamente come il legislatore interverrà a regolare i nuovi principi da recepire nella carta costituzionale. È chiaro che si potrebbero pregiudicare le indagini se nei processi di criminalità organizzata si rendessero noti accusa e collegamenti d'inchiesta. Spetterà quindi alla legge stabilire tempi compatibili con le esigenze investigative. Qui, comunque, siamo di fronte ad uno dei quattro casi in cui la proposta di riforma della Costituzione rimanda alla legge ordinaria».

Parliamo anche degli altri tre.
«La proposta definita al Senato stabilisce che la legge ordinaria dovrà assicurare il giusto processo, la ragionevole durata di questo e soprattutto importante per le inchieste che riguardano la criminalità organizzata - la previsione che sarà la legislazione a regolare i casi in cui il contraddittorio non avrà luogo o per impossibilità oggettiva (la morte del testimone, per esempio) o per



Brambatti/Ansa

effetto di provata condotta illecita (un principio che riguarda sia le minacce, sia la corruzione dei testimoni). Questi principi sono tutti condivisibili, ma dovrà essere il Parlamento, nella sua sovranità, a calibrare casi ed esigenze concrete».

Una delle obiezioni di questi giorni riguarda il fatto che la riforma introdurrebbe in Costituzione principi troppo rigidi. Le riserve sono collegate agli ultimi due commi dell'accordo che definiscono le modalità del contraddittorio, ma anche le eccezioni alla regola generale. Lei è d'accordo con queste critiche?

«Io penso che il principio ge-

“ Bisogna evitare che in indagini di criminalità organizzata si conoscano fatti da tenere segreti ”

nerale che prevede esame e controesame di chi accusa un'altra persona sia ineliminabile. La possibilità che l'imputato ottenga l'interrogatorio delle persone a sua difesa, nelle stesse condizioni dell'accusa, è prevista anche dal codice attuale. Così come è prevista l'acquisizione di ogni altro

mezzo di prova a suo favore. Si tratta di principi recepiti dalla coscienza giuridica e dal codice. È ineccepibile poi la regola secondo la quale nessuno può essere dichiarato colpevole se chi lo accusa si è sottratto volontariamente all'interrogatorio. Ed è importante la decisione di rinviare alla legge la

LA POLEMICA

Ma Borrelli bocchia l'accordo: «Inutili ovvietà»

ROMA «È un coacervo di ovvietà, di inutili ovvietà o di nebulosità» con il quale «non si risolve niente» e «si offre soltanto il destro per una serie di eccezioni, probabilmente di incostituzionalità, di fronte alle quali la stessa Corte Costituzionale non avrà dei parametri precisi sulla cui base pronunziarsi».

Il Procuratore di Milano, Francesco Saverio Borrelli, attacca l'intesa raggiunta al Senato tra maggioranza e opposizione sul «super 513», mentre il ministro Oliviero Diliberto la difende rivendicando anche i meriti del governo.

Ma torniamo a Borrelli secondo il quale la Costituzione «deve rimanere così com'è». L'emendamento all'articolo 111 della Costituzione? «Cosa vuol dire che la "Giurisdizione si attua mediante giusto processo approvato dalla legge"? È un enunciato assolutamente inutile, nullo dal punto di vista del significato. Si poteva mai scrivere in una Costituzione - ribadisce - che la giurisdizione si attua mediante un ingiusto processo non regolato dalla legge? O è una ovvietà o non significa niente. Poi, «la persona accusata deve essere informata riservatamente nel più breve tempo possibile dei motivi e della natura dell'accusa». Chi è la persona accusata? È la persona sottoposta a indagine, è la persona contro cui è stata promossa l'azione penale, è la persona rinviata a giudizio...».

«Sono - continua il Procuratore di Milano - tre condizioni diverse l'una dall'altra, delle quali la terza implica le prime due, ma la prima non implica le altre due, le prime due non implicano la terza. Non si sa chi sia l'accusato, e in una Costituzione è molto grave che si metta una cosa del ge-



nere, che non si sa che cosa significhi».

Borrelli commenta ancora: «Poi: "l'accusato deve poter interrogare o fare interrogare davanti al giudice le persone che lo accusano". Che cosa significa "deve"? Se l'accusato "deve" poter interrogare, allora bisogna stabilire un obbligo a deporre per le persone che hanno accusato, altrimenti non ha senso. Ma - si chiede Borrelli - un principio di questo genere deve essere inserito in Costituzione? Non è piuttosto un principio che attiene al processo?». «E ancora: "l'accusato deve avere il tempo e le condizioni per preparare la sua difesa". Ma così allora il giudizio per direttissima sparisce? Si parla di un giudice "terzo e imparziale". Dove potrebbe essere mai scritto che il giudice deve essere una parte e non deve essere sereno o perseguire gli interessi di una parte. È mai immaginabile una cosa del genere?»

«Poi...» La colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Mi sembrerebbe una ripetizione dello stesso concetto, e cosa vuol dire? che le dichiarazioni non possono essere utilizzate, oppure che la colpevolezza non può essere provata esclusivamente sulla base di quelle? Anche qui non si capisce».

Cosa bisognava fare, allora? «In Costituzione non bisogna fare un bel niente. Le Costituzioni sono destinate a durare decenni o forse secoli, come quella americana che esiste da 200 anni. Il processo penale è una sottile linea che viene tracciata per armonizzare l'esigenza della difesa sociale con le esigenze del rispetto della libertà dell'individuo. È un qualcosa che varia nel tempo con una frequenza molto maggiore di quanto non possano variare le Costituzioni. Le Costituzioni devono contenere dei grandi e luminosi principi e basta, non delle regole se non quelle sugli organi costituzionali». Quindi considera questa solo una cosa fumosa? «Come sempre quando si scrivono delle cose per compromesso». Una non scelta? «Una non scelta». Se Borrelli attacca la proposta di riforma, il ministro di Grazia e giustizia, Oliviero Diliberto, la difende. «Credo sia stato premiato lo sforzo e la determinazione, anche nei momenti più difficili, con cui il Governo, senza alcun ondeggiamento, senza cedere alle tentazioni di soluzioni forzate sul piano politico, ha tenuto dritta la barra dell'accordo tra maggioranza ed opposizione che era e resta l'unica condizione possibile per varare le riforme nel campo della giustizia», commenta il Guardasigilli.

“ È necessario stabilire tempi compatibili con le esigenze investigative ”

«Noi ci troviamo di fronte ad un sacrosanto principio di civiltà giuridica che riequilibra accusa e difesa. Adesso si tratterà di regolare per legge ordinaria questo principio generale seguendo due vie precise: quella di ridurre la sfera degli imputati di reato connesso e quella di regolare la non

procedura penale che prevedeva questa fattispecie, le ipotesi di connessione sono aumentate enormemente. C'è poi la questione dell'imputato di reato collegato che prende corpo quando un reato o una sua circostanza influiscono sulla prova di un altro reato. In questi anni si è avuta una forte estensione del numero di imputati di reato connesso o collegato. Questi possono godere della facoltà di non rispondere e non sono, quindi, punibili. La manovra da fare è quella di ridurre le ipotesi di connessione, di circoscriverle ampliando invece la figura del testimone. Que-

«Noi abbiamo ampliato troppo, dicevo, la figura dell'imputato di reato connesso. Dall'89 in poi, da quando cioè entrò in vigore il Codice di

«Come si dovrebbe agire concretamente?»

«Noi siamo disposti a cedere molto, ma non possiamo cedere su questo punto: la regola generale a rendere efficace la lotta alla mafia»

“ Andrà protetto chi subisce minacce rendendo non essenziale il contraddittorio ”

«Noi ci troviamo di fronte ad un sacrosanto principio di civiltà giuridica che riequilibra accusa e difesa. Adesso si tratterà di regolare per legge ordinaria questo principio generale seguendo due vie precise: quella di ridurre la sfera degli imputati di reato connesso e quella di regolare la non

procedura penale che prevedeva questa fattispecie, le ipotesi di connessione sono aumentate enormemente. C'è poi la questione dell'imputato di reato collegato che prende corpo quando un reato o una sua circostanza influiscono sulla prova di un altro reato. In questi anni si è avuta una forte estensione del numero di imputati di reato connesso o collegato. Questi possono godere della facoltà di non rispondere e non sono, quindi, punibili. La manovra da fare è quella di ridurre le ipotesi di connessione, di circoscriverle ampliando invece la figura del testimone. Que-

«Come si dovrebbe agire concretamente?»

«Noi siamo disposti a cedere molto, ma non possiamo cedere su questo punto: la regola generale a rendere efficace la lotta alla mafia»

sto se non risponde dovrà scontare la pena».

Il procuratore capo di Palermo propone un intervento legislativo capace di obbligare il pentito che ha coinvolto altre persone depedendo davanti al pm a ripetere le sue accuse davanti al giudice. Giancarlo Caselli ipotizza il reato di "oltraggio alla corte". Condividi questa richiesta?

«Si può chiamare falsa testimonianza o, come io stesso avevo ipotizzato, una sorta di oltraggio alla Corte. Oltraggio alla Corte perché quel tipo di silenzio impedisce la formazione della prova durante il processo».

G A R E • B I L A N C I • A S T E • A P P A L T I

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI.

(SU L'UNITÀ PERÒ COSTA MENO)

Se la pubblicità è un obbligo per legge, il risparmio è un diritto. Con l'Unità potete acquistare spazi per gare, bilanci, aste ed appalti (legge n.° 67/87 e D.L. n.° 402 del 20/10/98) ad un prezzo decisamente promozionale, certi di essere letti dalle persone che contano. Il prestigio di una grande visibilità alla portata di tutti gli Enti e Ministeri.

Per informazioni e preventivi telefonare allo 06 • 69996414 o allo 02 • 80232239

Quotidiano di politica, economia e cultura

l'Unità

